

## REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE DELL'UFFICIO DEL DIFENSORE CIVICO<sup>1</sup>

### Art. 1

(Fonti normative)

Il presente Regolamento è redatto ai sensi degli artt. 35<sup>2</sup>, 36<sup>3</sup>, 37<sup>4</sup>, 38<sup>5</sup>, 39<sup>6</sup>, Titolo V dello Statuto della Provincia di Venezia, in attuazione dell'art. 8 della Legge 142/90.

### Art. 2

(Funzioni)

Al Difensore Civico spettano le funzioni di garante dell'imparzialità, della tempestività e della correttezza dell'azione amministrativa della Provincia di Venezia nei confronti dei cittadini.

### Art. 3

(Interventi)

Gli interventi del Difensore Civico possono essere richiesti:

- a) dai cittadini che risiedono stabilmente o dimorano in uno dei Comuni della Provincia;
- b) dai cittadini che, pur non trovandosi nelle condizioni di cui alla lettera a), prestano attività di lavoro dipendente, professionali, artistiche o di altro lavoro autonomo o conducono aziende agricole, industriali, artigianali e commerciali nel territorio provinciale;
- c) da chiunque abbia interessi giuridicamente tutelabili o comunque protetti nei confronti della Provincia;
- d) a tutte le organizzazioni e/o informazioni sociali riconosciute per la legge statale o regionale, operanti nel territorio provinciale.

Non possono ricorrere al Difensore Civico:

- e) i Consiglieri Provinciali, per fatti inerenti all'esercizio del loro mandato
- f) i Consiglieri Comunali dei Comuni della Provincia, per fatti inerenti i rapporti istituzionali fra i rispettivi Enti
- g) i dipendenti dell'Amministrazione Provinciale per questioni inerenti il rapporto di impiego;
- h) chiunque abbia già instaurato con la Provincia un contenzioso giudiziario o amministrativo, per le medesime materie oggetto di contenzioso.

I cittadini stranieri o apolidi, per i quali ricorrano le condizioni previste alla lettera a) e b) del presente articolo, possono richiedere l'intervento del Difensore civico.

### Art.4

(Forme di attivazione dell'intervento)

I soggetti di cui al precedente articolo possono richiedere l'intervento del Difensore Civico con istanza scritta in carta semplice.

Le istanze vanno inviate in busta chiusa direttamente al Difensore Civico che cura personalmente la corrispondenza a lui diretta.

Al Difensore Civico è assegnato un protocollo riservato

Qualora richiesti, il Difensore Civico o suoi collaboratori all'uopo delegati possono assumere per iscritto istanza verbali, facendone sottoscrivere il testo al richiedente.

---

<sup>1</sup> Deliberazioni del Consiglio Provinciale prot. n. 33986/XII di verb. del 14.10.1993, n. 59010/VI di verb. del 27.12.1994 e prot. n. 27816/I di verb. del 25.07.96.

<sup>2</sup> leggasi 36

<sup>3</sup> leggasi 37

<sup>4</sup> leggasi 38

<sup>5</sup> leggasi 39

<sup>6</sup> leggasi 40

Nell'istanza devono essere indicati tutti gli elementi di riferimento necessari ad individuare il richiedente, la pratica o il procedimento oggetto della richiesta di intervento, i motivi di doglianza dell'istante.

Art. 5  
(Risposta alle istanze)

Il Difensore Civico, esperiti gli interventi di competenza, informa l'istante, con comunicazione scritta a mezzo raccomandata, dell'esito degli stessi e dei provvedimenti eventualmente adottati dall'Amministrazione, laddove possibile nei termini stabiliti dalla legge 241.

In caso di reiezione dell'istanza il Difensore Civico informa l'istante, con le medesime modalità, dei motivi di reiezione; parimenti informa l'istante dell'esito negativo dell'intervento, rendendolo edotto delle azioni che dallo stesso possono essere promosse in diversa sede.

Art. 6  
(Elezione)

Annullato.

Art. 7  
(Candidature)

Le candidature all'ufficio di Difensore Civico possono essere proposte, entro un termine stabilito con ordinanza del Presidente della Provincia in base ad un bando pubblico.

Ogni candidatura deve essere corredata:

- 1) dal "curriculum" del candidato, in relazione ai requisiti richiesti al precedente articolo 6;
- 2) da una dichiarazione di inesistenza delle condizioni di ineleggibilità ed incompatibilità previste dal successivo articolo 8.

Il "curriculum" e la dichiarazione in carta libera sono sottoscritti dal candidato, con firma autenticata, ed hanno luogo di autocertificazione.

Art.8  
(Ineleggibilità ed incompatibilità)

Al Difensore Civico si applicano le disposizioni in materia di ineleggibilità ed incompatibilità previste dall'art. 43 della Legge 142/90 per i componenti dei Comitati Regionali di Controllo.

Oltre alle predette, è motivo di ineleggibilità a Difensore Civico lo stato di componente del CO.RE.CO., di magistrato in servizio e l'essere stato candidato alle elezioni provinciali del mandato in corso.

L'ufficio del Difensore Civico è altresì, incompatibile con qualsiasi rapporto giuridicamente definito con l'Amministrazione Provinciale.

Art.9  
(Modalità di elezione)

Il Difensore Civico è eletto dal Consiglio Provinciale, con le modalità previste dalla Legge 142/90 per l'approvazione dello Statuto.

Il Consiglio Provinciale vota, a scrutinio segreto, su una lista di candidati redatta dalla Conferenza dei Capogruppo dopo l'esame delle candidature presentate; in detta lista debbono essere inseriti tutti i nominativi in possesso dei requisiti richiesti, la cui candidatura sia pervenuta entro il termine fissato.

Nella prima votazione è necessario per l'elezione conseguire la maggioranza dei due terzi dei voti dei consiglieri assegnati.

Qualora nessuno dei candidati raggiunga il numero dei voti previsti dal comma precedente, si procede, in seduta successiva, ad una seconda votazione nella quale sarà sufficiente la maggioranza assoluta (metà più uno) dei consiglieri

assegnati. Nel caso non venga raggiunta tale maggioranza nella medesima seduta si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti e risulterà eletto il candidato che avrà conseguito il maggior numero di voti.

#### Art. 10

(Durata in carica)

Il Difensore Civico resta in carica quanto il Consiglio Provinciale che lo ha eletto e comunque fino all'elezione del successore; il Presidente, entro un mese dalla sua elezione, avvia le procedure previste per il rinnovo, che deve avvenire, comunque, entro quattro mesi dall'insediamento del nuovo Consiglio.

Il Difensore Civico può essere rieletto, e per una sola volta, soltanto qualora il periodo del suo incarico sia stato inferiore a 3 anni.

#### Art.11

(Revoca e decadenza)

Il Difensore Civico può essere revocato per gravi o ripetute, comunque accertate e documentate, violazioni di legge ovvero per accertata inefficienza. La revoca è proposta con mozione da almeno un terzo dei Consiglieri assegnati e deve contenere l'indicazione dettagliata dei motivi, facendo riferimento agli atti documentali e/o testimoniali che la suffragano.

La mozione è iscritta all'Ordine del Giorno del primo Consiglio utile ed è approvata, a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati.

Il Difensore Civico è dichiarato decaduto dal Consiglio Provinciale per il sopravvenire di incompatibilità di cui all'art. 8 del presente Regolamento o per impedimento prolungato oltre 4 mesi.

#### Art. 12

(Cessazione e surroga)

Il Difensore Civico cessa dalla carica:

- a) per compimento del mandato;
- b) per revoca;
- c) per decadenza;
- d) per dimissioni, dopo la presa d'atto da parte del Consiglio;
- e) per morte;

In tali casi il Presidente provvede a dar corso alle procedure previste per il rinnovo.

#### Art. 13

(Attività del Difensore Civico)

L'attività del Difensore Civico si esplica nelle forme, modi e tempi previsti dai commi 2 e 7 dell'art. 35<sup>7</sup> dello Statuto della Provincia di Venezia. La materia del pubblico impiego non può costituire oggetto dell'attività del Difensore Civico.

Il Difensore Civico è tenuto al segreto d'ufficio, nei limiti fissati dal comma 12 dell'art. 35<sup>8</sup> dello Statuto, anche dopo la sua cessazione dalla carica.

#### Art. 14

---

<sup>7</sup> leggasi 36

<sup>8</sup> leggasi 36

#### (Rapporti con gli Organi Istituzionali)

Il Difensore Civico ha rapporti diretti esclusivamente con il Presidente e con la Conferenza dei Capigruppo.

Il Presidente informa il Segretario Generale e, per il termine, i dirigenti, delle segnalazioni del Difensore Civico che possano comportare interventi degli stessi nei confronti di dipendenti.

Il Difensore Civico relaziona al Consiglio Provinciale secondo quanto previsto ai commi 9 e 10 dell'art.35<sup>9</sup> dello Statuto.

Il Consiglio Provinciale può chiedere al Presidente di invitare il Difensore Civico a relazionare sull'attività svolta anche al di fuori dei termini previsti dallo Statuto.

Analoga richiesta può essere formulata dalla Giunta e, per le materie di competenza, dalle Commissioni Consiliari: la richiesta deve sempre essere inoltrata per il tramite del Presidente.

#### Art. 15

##### (Dotazioni organizzative)

L'ufficio del Difensore Civico è localizzato presso la sede della Provincia; deve avere caratteristiche di idoneità di accesso, ampiezza sufficiente ad ospitare il pubblico, decoro adeguato al prestigio delle funzioni esercitate ed essere adeguatamente segnalato e individuabile.

L'ufficio deve essere dotato dell'arredamento, apparecchiature e strumenti idonei a garantire celerità di comunicazioni, collegamenti con gli altri uffici, uniformità di procedure.

Tutte le dotazioni, ivi comprese le pubblicazioni richieste dal Difensore Civico per l'espletamento del mandato, le spese per stampati, postali, telefoniche e telegrafiche, sono a carico della Provincia.

Il servizio di notifica di atti e provvedimenti è assicurato dai messi provinciali.

#### Art. 16

##### (Dotazione di Personale)

All'ufficio del Difensore Civico è assegnato, con provvedimento del Consiglio Provinciale, il personale necessario, per quantità e qualificazione professionale, sentito lo stesso Difensore Civico, senza che ciò comporti l'aumento dell'organico provinciale.

Per l'assegnazione del personale provvede la Giunta, con trasferimenti da altri uffici.

E', in ogni caso, escluso che il Difensore Civico possa avvalersi stabilmente di personale esterno all'Ente.

Il Difensore Civico può, motivatamente, richiedere alla Giunta che il personale in servizio presso il suo ufficio sia autorizzato a frequentare corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale.

Il personale addetto all'ufficio del Difensore Civico svolge in esso anche compiti di segreteria e di rapporti con l'utenza.

#### Art.17

##### (Competenze economiche al Difensore Civico)

Al Difensore Civico spetta il trattamento previsto dall'art. 36<sup>10</sup> dello Statuto della Provincia; l'indennità mensile è automaticamente adeguata a quella degli Assessori ad ogni aggiornamento della stessa.

#### Art. 18

##### (Oneri)

Tutti gli oneri per le competenze economiche, la sede e l'attrezzatura le spese d'ufficio e di personale e quanto necessario ad assicurare il buon funzionamento dell'ufficio del Difensore Civico sono assunti dalla Provincia, che li iscrive in apposito capitolo del Bilancio annuale.

Il Difensore Civico presenta, entro il 31 luglio di ogni anno, una motivata previsione di spesa al fine della quantificazione della posta di bilancio. La Giunta ha facoltà, qualora le condizioni economiche dell'Ente non lo permettessero, di ridurre, d'intesa con il Difensore Civico, le previsioni di spesa per l'esercizio finanziario seguente.

---

<sup>9</sup> leggasi 36

<sup>10</sup> leggasi 37

Art. 19

(Convenzione con i Comuni)

Ai sensi dell'art. 39<sup>11</sup> dello Statuto della Provincia, i Comuni che ne facciano richiesta possono stipulare con la Provincia apposita convenzione per usufruire delle competenze del Difensore Civico. Nella Convenzione devono essere indicati i termini temporali di impegno del Difensore Civico e i relativi oneri che, per tale servizio, vengono assunti dal Comune richiedente.

Art. 20

(Disposizioni finali)

Il presente Regolamento entra in vigore dopo 15 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, susseguente all'avvenuta esecutività della deliberazione di approvazione.

Copia del regolamento sarà inviata ai Consiglieri provinciali, ai dirigenti degli uffici e servizi provinciali, ai Sindaci dei Comuni della Provincia e ne verrà data comunicazione alla stampa.

Copia del Regolamento sarà, altresì, fornita a chiunque tra i soggetti di cui all'art. 3 dello stesso ne faccia richiesta.

---

<sup>11</sup> leggasi 40